



Comune
di Vanzago

Città Metropolitana di Milano

Autorizzazione Unica per la realizzazione e
esercizio di impresa di gestione rifiuti – Eredi
di Bellasio Eugenio s.n.c – Pregnana M.se –
Rinnovo tal quale

OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° del 08.07.2026



Comune
di Vanzago

Autorizzazione Unica per la realizzazione e esercizio di impresa di gestione rifiuti
Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c – Pregnana M.se
Rinnovo tal quale
OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO

Il presente documento è stato realizzato dal Comune di Vanzago.

Referenti per il Comune di Vanzago:

Lorenzo Musante (*Sindaco*)

Roberto Nava (*Assessore alla Pianificazione del Territorio*)

Guido Sangiovanni (*Assessore alla tutela dell'ambiente*)

Arch. Redeo Cominoli (*Responsabile Settore Tecnico*)

Ing. Santo Cozzupoli (*consulente per le tematiche ambientali*)



Sommario

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Premessa sullo scenario autorizzativo	4
2	OSSERVAZIONI	8
2.1	Istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere	8
2.2	Rinnovo/proroga dell'autorizzazione a fronte di condanne penali	10
2.3	Recupero ambientale a carico del privato	10
2.4	Sopralluogo e monitoraggio	11
2.5	Emissioni in atmosfera	11
2.6	Limite di funzionamento giornaliero	12
2.7	Gestione delle acque	12
2.8	Codici CER/EER	12
3	CONCLUSIONE	13



1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Con il presente documento l'Amministrazione Comunale di Vanzago formalizza le proprie osservazioni in merito alla procedura di Autorizzazione Unica per la realizzazione e esercizio di impresa di gestione rifiuti richiesta a Città Metropolitana di Milano dall'azienda Eredi Bellasio Eugenio s.n.c. localizzata in Pregnana Milanese.

1.2 Premessa sullo scenario autorizzativo

Come già fatto con le proprie osservazioni del 2020, in particolare con l'Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n°19 del 6 Febbraio 2020 il Comune di Vanzago esprime forte perplessità sullo scenario autorizzativo dell'impianto di che trattasi.

Prima di entrare nel merito delle osservazioni all'istanza presentata dalla ditta per il rinnovo tal quale, si premette che:

- l'impianto è stato avviato con DD 396/2007 del 14.11.2007 nonostante i pareri negativi dei Comuni di Vanzago e Pregnana Milanese.

Inoltre, tra le varie condizioni, vi era la *"permanenza del Piano Particolareggiato d'Ambito dell'area di Cava"* approvato dal Comune di Pregnana con DCC n.32 del 12.05.2000 con durata 10 anni.

La scadenza dell'autorizzazione è stata quindi vincolata al 11.05.2010 con una richiesta di rinnovo *"subordinata alla preventiva formalizzazione della prosecuzione dell'attività di cavazione"*.

- con DD 178/2010 del 30.6.2010 si concesse la proroga tal quale dell'autorizzazione per ulteriori dieci anni fino al 11.5.2020, con possibile richiesta di proroga da presentare entro 180 giorni prima della scadenza.

Richiamate le due autorizzazioni precedenti, il Comune di Vanzago esprimeva nel 2020 ed esprime tutt'ora forte contrarietà ad una prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti poiché l'autorizzazione originale del 2007 e con scadenza nel 2010 già prorogata fino al 2020, poggia su condizioni che non sono più in essere, ovvero:

- Presenza di attività di escavazione che si è interrotta nell'agosto 2011 poiché l'azienda ha lasciato scadere le autorizzazioni legate al PPA del 2000 sia per progetto di coltivazione sia per quello di recupero ambientale e non ha ottenuto l'approvazione di un nuovo progetto di gestione dell'ATEg7 localizzato solo su Pregnana Milanese.
- Il PPA approvato nel 2010 dal Comune di Pregnana non si può né considerare in essere né tantomeno si è concluso positivamente con la bonifica dell'area al termine della attività di escavazione per quanto detto in precedenza.



- Il bisogno di inerti a livello provinciale è ritenuto soddisfatto senza il contributo dell'impianto in Pregnana Milanese, come risulta dal documento *"Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio"* approvato all'interno del nuovo Piano Cave 2019-2029 adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 11/2019 del 14 marzo 2019. Nella relazione si riporta che i materiali inerti da fonti alternative sono stimati in 6,5 milioni di m³ in dieci anni e ulteriori 1,8 milioni di m³ derivano dalle terre e rocce da scavo per tutta la provincia di Milano, sui circa 40,5 milioni di m³ di fabbisogno totale di sabbia e ghiaia e tale fabbisogno è ampiamente soddisfatto dal Piano Cave 2019-2029.

Bisogna considerare che, nel succitato Piano Cave 2019-2029, l'ATEg7 è stato trasformato in Cava di Recupero (Rg13) in cui si può solo prevedere una attività industriale limitata, da eseguirsi in massimo 5 anni e finalizzata alla bonifica e recupero dell'intera area.

Si ricorda altresì che il nuovo Art. 60 comma 6 delle NTA del Piano Cave 2019-2029 ha inserito il principio che *"ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all'interno delle cave di recupero non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle schede dell'allegato B e nei provvedimenti autorizzativi, termine entro il quale dovrà concludersi anche il recupero delle aree direttamente interessate dall'attività"*. In senso stretto tale norma implica che l'impianto di trattamento di rifiuti che era stato autorizzato temporaneamente nel 2007 all'interno dell'ATEg7 in relazione all'attività di escavazione debba vedere ormai concludersi la propria attività. Corre l'obbligo di ricordare che l'impianto parrebbe essere stato attivato solo nel 2009 in seguito alle varianti eseguite dal privato certificate a seguito del sopralluogo del 17.9.2009 come da DD n.327/2009 del 29.09.2009 e RG n. 14160/2209.

Si noti inoltre che, a fronte di una previsione originaria di attività dell'impianto di soli 3 anni (durata prevista della conclusione del PPA) per un totale di circa 72.000 tonnellate di rifiuti trattati, non solo l'impianto avrà lavorato per oltre 10 anni (dal 2009 al 2020) e poi ulteriori 6 anni in regime di *prorogatio* (dal 2020 al 2026) ma, come accertato sia in sede giudiziaria sia in sede amministrativa, una quantità rilevante di rifiuti trattati è stata accumulata all'esterno dell'area autorizzata, non avendo spazi a disposizione né possibilità di collocamento sul mercato. L'esito dell'autorizzazione del 2010, pertanto, è stato quello di consentire l'insediamento di un'attività industriale in deroga alla previsione urbanistica locale su un territorio di pregio all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, nel corridoio primario della rete ecologica regionale e in area limitrofa alla riserva naturale del SIC Bosco WWF di Vanzago. Tale deroga era strettamente connessa all'attività di escavazione che permetteva la *"dichiarazione di pubblica utilità"* e ogni deroga e variante ai sensi dell'art 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006 (N.B.: tutto in territorio di Pregnana Milanese): l'escavazione, però, si è interrotta nel 2011 e non accenna a ricominciare perché – oltre alle intricate e complesse vicende processuali e agli aspetti procedurali – il privato non ha mostrato intenzione di concludere tale attività di cava per poi eseguire la bonifica dell'area e l'ha sostituita con quella di trattamento di terre e rocce da scavo (in regime di DIA/SCIA presentate al Comune di Pregnana) e poi con l'impianto di trattamento rifiuti che ha lavorato sino ad ora pur con le violazioni dell'autorizzazione già richiamate in precedenza.

Nonostante le succitate censure, Città Metropolitana di Milano ha emesso un atto di proroga RG n. 5718 del 03/09/2020 nel quale autorizzava *"la proroga del Provvedimento R.G. n. 178/2010 del 30.06.2010,fino ad*



avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della “Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano” e prevedeva che "ad avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della “Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano”, adottata dal Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 11/2019 del 14.03.2019, si procederà alla conclusione del procedimento attivato con l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere, in coerenza con le determinazioni che saranno assunte in tale sede".

L'approvazione del Piano Cave da parte di Regione Lombardia è avvenuta il 28/06/2022 con DGR n. XI/2501, pubblicata sul BURL il 22/07/2022. Pertanto, secondo il Comune di Vanzago, l'atto di proroga n. 5718 del 03/09/2020 dell'impianto di recupero rifiuti di Eredi Bellasio scadeva il 22 luglio 2022.

Tale conclusione non ha trovato corrispondenza da parte di Città Metropolitana di Milano, nella persona della dottoressa Raffaella Quitadamo. A seguito di precisa domanda del 23 Marzo 2023, infatti, la dottoressa rispose il 4 maggio 2023 con queste parole:

“Con riferimento al Piano cave della Città metropolitana di Milano, efficace dal 25/08/2022, si richiamano i contenuti dell'All. B che prevede per l'ex ATEg7 (ora Rg13) una tempistica di 5 anni per l'attuazione di un progetto di coltivazione e recupero ambientale dell'area, progetto da condividere con gli Enti interessati, da autorizzare ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva. L'articolo 60 delle NTA del Piano cave della Città Metropolitana di Milano dispone la possibilità di prosecuzione delle attività industriali svolte all'interno della cava di recupero per un periodo di tempo che non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle suddette schede e nei provvedimenti autorizzativi. Anche la recente legge regionale 20/2021 e l'atto di indirizzo in materia di attività estrattiva e utilizzo di materiali riciclati, nel promuovere un'economia circolare e incentivare l'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti, finalizzato al risparmio delle materie prime e riduzione del conferimento di tali rifiuti in discarica, vincola la durata dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art.208 d.lgs 152/2006 alle previsioni del Piano cave.

Visti tali presupposti, richiamato quanto contenuto al punto 2. dell'atto di proroga sopra riportato, si fa presente che il procedimento di rinnovo attivato a seguito dell'istanza presentata da Eredi di Bellasio nel 2019 è in itinere e, essendo in corso di validità la garanzia finanziaria a copertura dell'esercizio dell'impianto, l'attività può essere proseguita in conformità a quanto previsto dall'art. 208 comma 12 del d.lgs. 152/06. L'istruttoria in essere è focalizzata anche sugli approfondimenti circa le modalità di attuazione del d.m. 152/2022 per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, alla luce della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.”

Il Comune di Vanzago ha chiesto nuovamente alla Città Metropolitana di Milano, dottoressa Quitadamo, di chiarire nuovamente il regime autorizzatorio dell'impianto in essere in data 2 ottobre 2025 a seguito di allarmanti informazioni ricevute dal Sindaco del Comune di Pregnana M.se circa l'intenzione dei privati di ampliare l'attività di trattamento rifiuti ma, a tale domanda, non si è ottenuta alcuna risposta, fino alla “Comunicazione di riavvio Procedimento” del 10.6.2026 Prot. 109852/2026.



Risulta davvero incomprensibile come mai si sia *“riavviato il procedimento”* sulla base dell’istanza del privato del 28/11/2019 - Protocollo domanda 280385 del 28/11/2019 e Codice Identificativo Pratica (CIP) RI06375Y: la proroga dell’autorizzazione del 2010 concessa nel 2020 è molto chiara: *“ad avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, della “Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano”, ... si procederà alla conclusione del procedimento attivato con l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione in essere...”*.

Il Comune di Vanzago, quindi, ritiene che sia giunto definitivamente il momento di prendere atto da parte di Città Metropolitana di Milano che la richiesta di rinnovo del 2019 si possa definitivamente dichiarare perenta e di conseguenza terminare l’attività di gestione dei rifiuti.

In subordine, se tale considerazione non venisse condivisa da Città Metropolitana di Milano, va da sé che è necessario aderire al dispositivo del nuovo Piano Cave che prescrive quanto segue:

- al comma b) dell’art. 3 della NTA definisce cava di recupero (Rg13): *“cava cessata o con attività estrattiva in atto in cui è consentita la temporanea ripresa o prosecuzione dell’attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale”*;
- nella scheda relativa alla cava di recupero (Rg13) prescrive una durata di 5 anni da riferirsi al tempo di attuazione e conclusione del progetto di recupero (che dovrà essere concordato con il Comune e con l’ente gestore del Sito natura 2000 e convenzionato, in conformità con la vigente normativa regionale, con il Parco Agricolo Sud Milano). I 5 anni non possono conseguentemente essere intesi come tempo a disposizione dell’impresa per proporre il progetto di recupero;
- al comma 6 dell’art. 60 della NTA dispone che *“Ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all’interno della cava di recupero non può estendersi oltre al tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle schede dell’allegato B...”*.

Visto e considerato che:

- il piano cave è stato definitivamente approvato il 28.6.2022 e pubblicato sul BURL il 22.7.2022;
- il privato fino ad oggi non risulta aver presentato alcun progetto di recupero della Cava di Recupero Rg13
- i 5 anni a disposizione per l’attuazione e conclusione del progetto di recupero scadono il 22.7.2027

il Comune di Vanzago ritiene che un rinnovo tal quale e senza modifiche si possa concedere solo ed esclusivamente fino al 22.7.2027, termine entro il quale il privato deve avere chiuso l’impianto di trattamento rifiuti e bonificato l’area.



2 OSSERVAZIONI

2.1 Istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione in essere

Desta enorme sorpresa da parte del Comune di Vanzago riscontrare una discordanza fondamentale:

- Il procedimento in essere promosso da Città Metropolitana di Milano con comunicazione del 10 giugno 2026, rispondendo all'istanza del 2019 del privato, è intitolato "Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di imp. di gestione rifiuti: rinnovo tal quale" e quindi un rinnovo senza alcuna modifica;
- Nella relazione tecnica del Luglio 2025, si legge che "la società intende proporre alcune modifiche sostanziali, di seguito sintetizzate:"
 - o Aumento del quantitativo di stoccaggio dei rifiuti in ingresso mediante l'operazione di messa in riserva R13;
 - o Riorganizzazione delle aree di impianto;
 - o Introduzione di nuove operazioni di recupero, nel dettaglio si chiede l'introduzione delle operazioni:
 - R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - o Introduzione nuovi codici EER riguardanti rifiuti non pericolosi previsti dal DM 127/2024 per il recupero R5 degli inerti da costruzione e demolizione;
 - o Sostituzione del trituratore esistente con uno elettrico di nuova generazione"

Si chiede cortesemente a Città Metropolitana di Milano di fare chiarezza sin d'ora su che tipo di procedura si sta affrontando: è un rinnovo tal quale oppure una modifica all'autorizzazione in regime di proroga?

Il Comune di Vanzago esprime sin d'ora la fortissima contrarietà per un aumento del volume di materiale di messa in riserva R13. Nella tabella seguente, estratta dalla relazione tecnica del 2025, si evince che non solo lo stato di fatto paia essere in conflitto con quanto autorizzato (495 mc contro 330 mc) ma che si abbia intenzione di aumentare di 5 volte il volume del materiale stoccato nel sito.

Autorizza- zione	Stato di fatto dichiarato	Richiesta	Aumento
330 mc	495 mc su una superficie di 330 mq	1.650 mc su una superficie di 580 mq	+500% rispetto all'attuale au- torizzazione

Va da sé che tale previsione è totalmente contraria al buon senso e alla storia di questo impianto di trattamento di rifiuti. Si ricorda infatti che l'impianto di trattamento rifiuti ha prodotto un danno ambientale sui territori di Vanzago come già evidenziato nei verbali di sopralluogo del 3.11.2016, 16.10.2017, 27.02.2019 e



17.10.2019 poiché l'azienda non era in grado di gestire la messa in riserva dei materiali all'interno del sito e quindi li ha stoccati all'esterno dello stesso su territorio di Vanzago.

È necessario considerare a tal proposito che i titolari della azienda di trattamento rifiuti sono già stati oggetti di due procedimenti penali che hanno configurato condanne in merito all'impianto di trattamento rifiuti di che trattasi:

- Tribunale di Milano IV sez. pen. N. 7700/17 con sentenza passata in giudicato per sentenza di corte d'appello N. 3141/18 per aver violato l'autorizzazione in essere ed avere depositato ingenti quantità di rifiuti nel territorio di Vanzago suindicato con grave danno non ancora sanato, oltre ad avere violato il regime di autorizzazione degli scarichi industriali (art. 137 comma 1 del D.LGS 152/2006). In particolare, il Comune di Vanzago ha emesso giusta ordinanza 1737 del 21.6.2018 per rimuovere quanto illecitamente depositato e per avviare le attività di ripristino e risanamento ambientale. Nel periodo Giugno 2018-Ottobre 2019 l'impresa ha portato avanti l'attività di rimozione dei rifiuti ma l'area in oggetto è ancora in stato di degrado.
- Tribunale di Milano X sez. pen. N. 5213/2021 con sentenza passata in giudicato come riformata dall'appello N. 7777/2022.

In particolare, in questo secondo procedimento, si evince che gli imputati hanno violato l'art 256 comma 4 del D.Lgs 152/2006 che recita:

"4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena ...nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni..."

E a tale proposito giova riportare quanto scritto nella sentenza:

*"Come già affermato, dall'istruttoria dibattimentale e dalla abbondante documentazione acquisita emerge con chiarezza che sul mappale 160 erano presenti ingenti quantità di MPS. **Tale materiale accatastato in cumuli alti circa 10 metri, in violazione dell'autorizzazione rilasciata nel 2010 con disposizione dirigenziale della Provincia di Milano** valida fino al 2020, con la quale veniva autorizzato lo stoccaggio di materiale finito sulla sola area sita nel Comune di Pregnana M.se".*

Tale parte della condanna in primo grado (capo D) è stata poi prescritta in sede di appello per via del passare del tempo ma il reato è stato comunque acclarato in sede di tribunale penale e fa seguito al reato di abuso edilizio passato in giudicato nel primo procedimento penale.

<u>Per quanto suesposto, il Comune di Vanzago ribadisce la contrarietà al rinnovo tal quale e, soprattutto, all'aumento dei quantitativi di messa in riserva poiché già in passato i rifiuti sono già stati accatastati in Vanzago poiché le aree in Pregnana non erano sufficienti.</u>
--



2.2 Rinnovo/proroga dell'autorizzazione a fronte di condanne penali

Come noto, in materia di diritto ambientale, la violazione dell'art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni autorizzative) costituisce una delle motivazioni principali per il diniego di rinnovo, revoca o rifiuto di proroga dei titoli abilitativi da parte della Pubblica Amministrazione.

Il diniego della proroga non si configura infatti come una sanzione penale aggiuntiva, bensì come l'esercizio del potere-dovere della Pubblica Amministrazione di verificare l'affidabilità del gestore e la persistenza dei requisiti di tutela ambientale. In particolare, l'Amministrazione che interviene con il diniego alla proroga, come in questo caso dopo aver dato al gestore diversi anni per svolgere l'attività di gestione e trattamento rifiuti in deroga alle previsioni urbanistiche che tutelano massimamente l'area in cui l'impianto è stato inopinatamente collocato, aderisce ai principi giuridici di precauzione e prevenzione relativamente alla tutela dell'ambiente nonché fa seguito alla predita del requisito di affidabilità del gestore.

Nel caso in esame, inoltre, è bene ricordare che oltre alla condanna per l'art. 256 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il gestore è stato condannato anche per i seguenti reati:

- art. 137 comma 1 del D.LGS 152/2006 – violazione norme su scarichi di acque reflue industriali
- art. 44 comma 10 lettera B del DPR 380/2001 – abusi edilizi (ovvero i cumuli di rifiuti accatastati in Vanzago)
- art. 481 c.p. – falsità ideologica in certificati commessa da persone in servizio di pubblica necessità.

Per i motivi succitati, si rinnova la richiesta a Città Metropolitana di non concedere il rinnovo tal quale dell'autorizzazione e di terminare definitivamente l'attività di gestione di rifiuti inerti che ha già cagionato in passato danni irreparabili al territorio del Comune di Vanzago.

Si anticipa sin d'ora l'intenzione del Comune di Vanzago di mettere in atto ogni possibile azione – anche legale – a tutela del proprio territorio per evitare che si protragga un tale scenario di deturpamento di un territorio pregiato all'interno del Corridoio Ecologico Primario di Regione Lombardia da parte di una attività che invece andrebbe gestita su una idonea area industriale.

2.3 Recupero ambientale a carico del privato

Visto e considerato che nell'Allegato A dell'autorizzazione originaria del 2007 e in quella del 2010 si riporta l'obbligo per il privato di provvedere al ripristino dell'area al termine dell'attività di trattamento rifiuti come da "*Piano di Ripristino e Recupero Ambientale*", **si invita Città Metropolitana ad obbligare il privato ad eseguire il recupero ambientale senza ulteriore indugio.** In particolare, visto e considerato che l'impianto di trattamento rifiuti ha prodotto un danno ambientale sui territori di Vanzago come già evidenziato in precedenza, si chiede sin d'ora di includere i mappali 90 e 160 nel succitato Piano di Ripristino e Recupero, e di partire proprio da tali aree poiché non potranno mai ospitare altre attività industriali relative alla Cava di Recupero Rg13.



2.4 Sopralluogo e monitoraggio

Si chiede cortesemente a Città Metropolitana di Milano, nell'ambito dell'istruttoria di che trattasi – se non già fatto – di effettuare un sopralluogo all'impianto di trattamento rifiuti in Pregnana e di verificare il rispetto dell'autorizzazione *in prorogatio* eventualmente anche alla presenza di rappresentanti di ARPA e dei Comuni di Pregnana M.se e di Vanzago. Tale sopralluogo consentirebbe di verificare il perdurare di eventuali criticità nella gestione dell'impianto.

Si suggerisce inoltre di verificare anche lo storico dei registri di messa a riserva di materiale R13, di recupero R5 e delle uscite di materiale nel corso degli anni, al fine di comprendere meglio le fattispecie dell'impianto ed eventualmente inferire eventuali depositi fuori dall'area autorizzata.

2.5 Emissioni in atmosfera

In ogni caso, entrando ancora più approfonditamente nel merito della richiesta di rinnovo, e valutato i documenti tecnici a corredo della domanda, si segnala che nell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera n. 51/2006 R.G. n. 8263/2006 come integrata dalla DD n. 650/2007 del 24.07.2007 di durata 15 anni e scaduta nel corso del 2021, sono riportate le seguenti prescrizioni, il cui rispetto si chiede di verificare:

- *“I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario, nelle più gravose condizioni di esercizio...”*
- *“Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo”*
- *“Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, ..., devono essere prese in considerazione le seguenti misure cautelative:*
 - *a) stoccaggio in silos;*
 - *b) copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;*
 - *c) copertura della superficie, ad es. con stuoie;*
 - *d) manti erbosi;*
 - *e) costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;*
 - *f) provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.”*

In particolare, si evidenzia che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, n. 512/2006 del 04/09/2006, allegata alla Disposizione dirigenziale n. 396/2007 R.G. n. 22722 del 14/11/2007, prescrive che la società debba effettuare le analisi alle emissioni in atmosfera con cadenza annuale, da tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo, per la verifica del limite alle emissioni di polveri imposto con la suddetta autorizzazione. Dai documenti visionati, non risulta che finora siano state effettuate, da parte della società Eredi di Bellasio Eugenio snc, analisi alle emissioni finalizzate al controllo del rispetto dei limiti.

Per altro, il Comune di Vanzago ha ricevuto nel corso degli anni diverse segnalazioni da cittadini che si lamentavano per le polveri provenienti dall'impianto.



Si chiede inoltre a Città Metropolitana di Milano come sia possibile prorogare una attività di gestione di rifiuti con autorizzazione alle emissioni in atmosfera scaduta nel 2021 o se tale autorizzazione sia stata richiesta ed ottenuta dal gestore ma non sia nota a codesto ente.

In particolare si afferma questo poiché nella relazione tecnica, il gestore afferma che *“in occasione dell’iter attualmente in corso ai fini del rilascio dell’A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per la suddetta attività, il Settore monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali della Provincia di Milano ha ritenuto che la Società Eredi di Bellasio e C. possa, per quanto riguarda alle emissioni in atmosfera, “... continuare a fare riferimento all’autorizzazione settoriale in corso di validità ...”* ma, per l’appunto, la validità di tale autorizzazione è ormai scaduta da anni.

2.6 Limite di funzionamento giornaliero

Si aggiunga il fatto che, pur essendo presente dal 2007 il limite di un’ora di lavorazione al giorno, il gestore dell’impianto non ha mai attivato lo strumento per dimostrare il rispetto di tale prescrizione ed agisce di fatto in autocontrollo.

Non risulta nemmeno che Città Metropolitana di Milano abbia mai effettuato il controllo di tale limite che, invece, risulta fondamentale poiché deriva dalle valutazioni sull’impatto acustico nell’area di pregio ambientale che furono fatte in sede di primo rilascio dell’autorizzazione.

2.7 Gestione delle acque

Dai dati in possesso al Comune di Vanzago, risulta che l’azienda non possenga l’autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di prima pioggia, avendo finora richiesto e ottenuto solo l’autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia.

Nella relazione tecnica però, il gestore dichiara che le acque di prima pioggia vengono raccolte e, dopo un trattamento di disoleazione, riutilizzate per abbattere le polveri che si originano dalla triturazione dei rifiuti. Nella documentazione allegata, però, non vi è nessun calcolo per determinare la quantità di acqua necessaria per l’abbattimento delle polveri, né i volumi mensili e annuali di acqua di prima pioggia che si raccolgono in funzione dei dati di piovosità. Inoltre non è presente nessuna tavola che mostri dove sono gli impianti di gestione delle acque di prima pioggia.

Si invita Città Metropolitana di Milano a fare chiarezza di questo punto specifico relativo alla gestione delle acque.

2.8 Codici CER/EER

Il Comune di Vanzago esprime forte contrarietà per la richiesta del privato di modificare ed ampliare i codici CER/EER dei materiali che si possono gestire all’interno dell’impianto. I motivi sono puramente procedurali:

- Come già osservato, la procedura in essere è un “rinnovo tal quale” avviato nel 2019 e non una nuova autorizzazione con modifiche sostanziali;
- La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione è del 2019, per cui non è possibile utilizzare la normativa del 2024 indicata nel documento.



Comune
di Vanzago

Autorizzazione Unica per la realizzazione e esercizio di impresa di gestione rifiuti
Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c – Pregnana M.se
Rinnovo tal quale
OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO

3 CONCLUSIONE

Per quanto suesposto, il Comune di Vanzago chiede di non rinnovare l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti per l'impianto di Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c. in Pregnana M.se e di mettere in atto ogni possibile azione per spingere il privato a realizzare quanto prima la sistemazione dell'area di pregio ambientale, in particolare quella sul territorio di Vanzago.